

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

27.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 1973

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|--|-------------------------|--|--------------------|
| Proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>): | | | |
| BONIFAZI ed altri: Rifinanziamento della legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena (446); | | | |
| BARDOTTI ed altri: Proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3, recante provvedimenti per la tutela del carattere urbanistico, storico, monumentale e artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano (587) | 269 | | |
| PRESIDENTE | 269, 271, 272 | | |
| ARNAUD, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> | 272 | | |
| ASCARI RACCAGNI | 270 | | |
| LAPENTA, <i>Relatore</i> | 271 | | |
| TANI | 272 | | |
| Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>): | | | |
| Autorizzazione di spesa per la revisione dei prezzi contrattuali, per indennità di espropriazione ed altri maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di opere finanziate con leggi speciali (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (2484) | 272 | | |
| PRESIDENTE | 272, 273, 275, 276, 277 | | |
| ACHILLI | 277 | | |
| | | ARNAUD, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> | 275, 277 |
| | | BOTTA, <i>Relatore</i> | 272, 275, 277 |
| | | BUSETTO | 274, 275, 276, 277 |
| | | TODROS | 273, 277 |
| | | Votazione segreta: | |
| | | PRESIDENTE | 277 |
| | | <hr style="border: 1px solid black;"/> | |
| | | La seduta comincia alle 10,40. | |
| | | BECCARIA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. | |
| | | (<i>E approvato</i>). | |
| | | Seguito della discussione delle proposte di legge Bonifazi ed altri: Rifinanziamento della legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena (446); Bardotti ed altri: Proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3, recante provvedimenti per la tutela del carattere urbanistico, storico, monumentale e artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano (587). | |
| | | PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bonifazi ed altri: « Rifinanziamento della leg- | |

ge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena»; Bardotti ed altri: « Proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3, recante provvedimenti per la tutela del carattere urbanistico, storico, monumentale e artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano ».

Proseguiamo nella discussione sulle linee generali.

ASCARI RACCAGNI. Siamo tutti d'accordo — credo — che il problema dei centri storici, cioè della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e paesaggistico, non si può più considerare isolabile dal contesto di una politica generale del territorio, per cui dovrebbe essere risolto con una legge organica di carattere nazionale e non con leggi speciali, come è avvenuto negli ultimi anni per Venezia, Siena ed Assisi e come è stato necessario ripetere per Venezia ed ora per Siena. In presenza, quindi, di una nuova legge speciale, seppure di rifinanziamento, mi sembra apprezzabile il richiamo ad atteggiamenti di coerenza formulato dal presidente della nostra Commissione Degan, allo scopo di evitare che eccessive diversificazioni trasformino questi interventi in una sorta di « vestito di Arlecchino ».

Le due proposte di legge per Siena, sostanzialmente analoghe, non possono tuttavia considerarsi idonee ad eliminare tutte le insufficienze della legge del 3 gennaio 1963, n. 3, la quale, proprio a causa dei suoi difetti, è stata parzialmente applicata per interventi di consolidamento e restauro degli edifici pubblici e privati di carattere storico ed artistico (utilizzando 850 milioni su tre miliardi di stanziamenti), mentre è rimasta del tutto inoperante per quanto riguarda la parte relativa al risanamento dei quartieri del centro storico.

Come è stato riferito anche dal relatore, la speciale commissione nominata dal consiglio comunale di Siena nel 1970 per valutare i risultati derivanti dall'applicazione della legge speciale e per elaborare le proposte di modifica e di integrazione di quel testo, ha sottolineato alcuni punti fondamentali, e cioè: la necessità di modificare e prolungare nel tempo la legge speciale per Siena; che i valori di Siena non risiedono soltanto nei singoli monumenti, ma nella dimensione complessiva del suo tessuto urbano, nonché nel rapporto tra la parte della città contenuta entro le mura e la campagna circostante, per cui le dimensioni e le modalità degli interventi necessari hanno dimostrato la limitatez-

za e l'angustia della citata legge del 3 gennaio 1963, n. 3; che i privati non hanno praticamente usufruito delle provvidenze previste a causa dei vincoli che limitano un uso redditizio degli immobili e degli interventi richiesti, il cui costo, trattandosi di interventi di carattere strutturale e soprattutto estetico, supera grandemente la cifra del contributo assegnabile.

Sarebbe quindi opportuno che l'ammontare del contributo variasse in relazione all'onerosità dell'intervento e all'impostazione dell'opera, potendo arrivare, in casi particolari, fino al 100 per cento. La suddetta commissione ha inoltre messo in luce che il risanamento ed il restauro dei quartieri deve avvenire secondo criteri nuovi che tengano conto dei valori ambientali da restaurare, delle condizioni antigieniche da eliminare e cioè delle esigenze umane degli attuali abitanti; che i nuovi criteri, le modalità, le priorità di intervento dovrebbero essere stabiliti seguendo indirizzi organici e precisi: cioè, in altre parole, che occorre un chiaro programma di interventi.

Orbene, le due proposte di legge in esame non risolvono appieno gli aspetti tecnici del problema e non recepiscono completamente le indicazioni della commissione istituita dal consiglio comunale della città. A noi sembra, almeno in questa sede, che non debba essere introdotto nella legge il principio dell'assoluta necessità dell'esproprio, che riteniamo illegittimo e inutile, così come riteniamo si debbano trovare garanzie opportune per evitare la speculazione da parte dei proprietari, facendo in modo che le case, una volta risanate, possano essere concesse in locazione a canoni equi a coloro che già le abitavano.

Per il resto, le proposte non sembrano migliorare la vecchia legge, sia per quanto riguarda la possibilità di utilizzazione dei fondi, sia per quanto riguarda la pratica attuazione delle opere previste. I finanziamenti a carico dello Stato ammontano a sei miliardi, di cui due miliardi e 300 milioni per opere di consolidamento e di restauro degli edifici pubblici di carattere storico, artistico e monumentale e per ricostruzione di opere di viabilità e per lavori di consolidamento e restauro, 650 milioni per contributi in favore delle contrade e dei privati (in ragione del 40 o 50 per cento) sull'ammontare della spesa per le opere da essi eseguite, tre miliardi per contributi al comune, nella misura del 50 per cento, per la esecuzione dei lavori e le espropriazioni relative per il risanamento dei quartieri del centro storico.

A carico del comune è previsto l'accollo del 50 per cento della spesa per la esecuzione dei lavori e per le espropriazioni di cui al piano di risanamento dei quartieri del centro storico. A tal fine è previsto un onere di dodici miliardi. Un tale finanziamento sembra inopportuno sia per la sua entità, sia perché non consente alla collettività nessuna ragionevole rivalsa in fatto di utilità collettiva e sia infine perché riguarda anche espropriazioni non giustificate sotto il profilo della pubblica utilità, dato che i fini che si vogliono raggiungere con gli espropri, quelli cioè di evitare la speculazione privata dando la possibilità agli attuali abitanti dei rioni di tornare nelle loro case dopo il risanamento, possono essere conseguiti anche altrimenti.

Inoltre, un finanziamento del genere è ingiusto ed inopportuno anche nei confronti dei privati proprietari, in quanto essi, per far fronte al 60 per cento della spesa occorrente, si troverebbero costretti a contrarre mutui bancari normali, senza agevolazioni di tasso, ciò che porterebbe a rinnovare il fenomeno dell'immobilizzo determinato dalla legge precedente.

Secondo il gruppo repubblicano sarebbe molto più opportuno richiamare nella nuova legge per Siena i principi introdotti nella legge per Venezia, con particolare riguardo all'articolo 13, i cui contenuti, con le opportune modifiche, potrebbero adattarsi anche all'intervento per Siena, e la cui formulazione sarà mia cura presentare come emendamento in sede di esame dell'articolato.

L'esproprio verrebbe in tal modo sostituito con la temporanea occupazione, con successiva restituzione al proprietario tenuto al rimborso in 25 annualità, senza corresponsione di interessi, di una somma fino al 70 per cento della spesa sostenuta, e con l'obbligo di abitare o utilizzare direttamente l'edificio, o di locarlo per un periodo di almeno 15 anni alle condizioni concordate con il comune. Naturalmente, dovrebbe essere previsto il diritto di prelazione a favore degli inquilini che occupavano l'immobile prima del restauro. L'esproprio dovrebbe essere invece limitato ai soli casi di immobili da demolire sulla base del programma di risanamento. D'altra parte, sono pure richiamabili le norme adottate dall'amministrazione comunale di Bologna, che indubbiamente rappresentano un'esperienza di avanguardia.

Per quanto riguarda la congruità del finanziamento disposto, è assai difficile formulare un giudizio. Quanto è stato proposto dal-

la V Commissione bilancio può essere sufficiente come può essere inadeguato. L'unico dato di cui possiamo disporre è che il provvedimento interessa una parte della città che comprende circa diecimila abitanti. Per il resto, almeno che si sappia, non esistono altri dati, e forse questo è un difetto d'origine piuttosto grave.

Infatti, ancor prima di formulare e di impostare la proposta per la modifica della legge precedente, l'amministrazione comunale avrebbe dovuto compiere un'indagine statistica preliminare per accertare l'ammontare dei lavori, da cui estrarre una precisa indicazione circa la spesa e i tempi di realizzazione. Questa mia osservazione vuole solo dimostrare la difficoltà di esprimere giudizi definitivi sull'entità dei fondi assegnati, non certo ritardare l'iter dei provvedimenti.

Noi vogliamo che queste proposte siano discusse rapidamente per consentire a Siena, che è città dei proponenti, ma che anch'io sento mia, come del resto tutti gli italiani, di rifiorire al più presto e dar nuovamente senso, valore e funzione al suo inestimabile patrimonio artistico, urbanistico e storico.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LAPENTA, Relatore. Ritengo opportuno, a conclusione della discussione generale, dar vita a un gruppo informale di lavoro che proceda ad un approfondimento dell'articolato delle due proposte di legge, al fine di esaminare attentamente i problemi emersi nel corso dei vari interventi.

Il primo problema riguarda l'entità del finanziamento, che la V Commissione bilancio ha limitato a 4 mila milioni, escludendo altresì l'autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui ai comuni: si tratta certo di una impostazione assai limitativa, ma c'è anche da domandarsi se sia opportuno ed utile rinviare nuovamente l'esame della questione alla V Commissione e quali siano le concrete possibilità di ottenere il consenso alla somma da noi richiesta. Un altro problema di notevole rilievo riguarda gli espropri, sui quali anch'io ho avanzato delle riserve in sede di relazione introduttiva.

Per questi e altri motivi ritengo opportuna la creazione di un gruppo di lavoro, in relazione anche alle sollecitazioni rivoltemi in proposito dagli onorevoli Bonifazi, Sbriziolo, Tani e Bardotti: naturalmente tale gruppo di studio

dovrebbe concludere il più rapidamente possibile i suoi lavori, permettendoci così di giungere ad una sollecita approvazione dei provvedimenti al nostro esame.

ARNAUD, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono d'accordo con il relatore circa l'opportunità di costituire un gruppo informale di lavoro per l'esame degli articoli dei provvedimenti al nostro esame, in relazione soprattutto a due esigenze emerse nel corso della discussione sulle linee generali: l'una di natura strettamente finanziaria, concernente un intervento diverso rispetto a quello suggerito dalla V Commissione bilancio (e quindi si dovrà esaminare l'opportunità di chiedere a tale Commissione di rivedere il suo parere); l'altra di natura normativa, attinente cioè alle preoccupazioni circa un possibile contrasto tra le norme contenute in queste leggi speciali e impostazioni di principio che dovranno essere consacrati in una legge quadro.

È per questi motivi che ritengo possa essere quanto mai fruttuosa una discussione sugli argomenti in questione nell'ambito di un gruppo di studio.

TANI. Anche il gruppo comunista è d'accordo sulla costituzione di un gruppo informale di lavoro per l'esame delle questioni a carattere normativo. Circa quelle di natura finanziaria, pensiamo che sarebbe più opportuno, senza perdere tempo in ulteriori discussioni, insistere subito presso la V Commissione bilancio affinché riveda il suo parere ed esamini la possibilità di ripristinare l'autorizzazione all'accensione di mutui presso la Cassa depositi e prestiti.

PRESIDENTE. Affinché la richiesta della Commissione circa gli aspetti finanziari dei provvedimenti in esame possa avere maggiori probabilità di accoglimento, riterrei più opportuno che la richiesta stessa venisse formulata al termine di una più approfondita discussione, estesa cioè anche ai singoli articoli. Nel frattempo, si potrebbe avviare una serie di contatti tra le due Commissioni e il Ministero interessato, sempre al fine di favorire l'accoglimento della proposta che eventualmente formuleremo.

TANI. Concordo con quest'impostazione dei lavori prospettata dal Presidente e non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può quindi rimanere stabilito che diamo man-

dato al relatore, coadiuvato da rappresentanti dei vari gruppi, di approfondire l'articolato delle proposte di legge al nostro esame.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa per la revisione dei prezzi contrattuali, per indennità di espropriazione ed altri maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di opere finanziate con leggi speciali (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (2484).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per la revisione dei prezzi contrattuali, per indennità di espropriazione ed altri maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di opere finanziate con leggi speciali », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 30 ottobre 1973.

Comunico che la V Commissione bilancio ci ha trasmesso il seguente parere: « La Commissione delibera di esprimere parere favorevole. La Commissione segnala per altro alla competente Commissione di merito che l'indicazione di copertura, contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge e assicurata a carico dello stanziamento del fondo globale 1972, risulterà valida solo se il provvedimento sarà legislativamente perfezionato prima del 31 dicembre 1973, poiché la legge 27 febbraio 1955, n. 64, consente l'utilizzo delle somme accantonate nell'apposito fondo destinate a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso entro e non oltre l'esercizio finanziario successivo a quello della loro iscrizione in bilancio ».

L'onorevole Botta ha facoltà di svolgere la relazione.

BOTTA, *Relatore*. Il disegno di legge in esame, approvato dalla VIII Commissione del Senato all'unanimità nella seduta del 30 ottobre 1973, recante autorizzazione di spesa per la liquidazione degli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali, dal pagamento delle indennità di espropriazione e dalla risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale, è sottoposto ad una scadenza temporale, perché, come si legge nel parere trasmessoci dalla V Commissione bilancio,

esso dovrà essere definitivamente approvato entro il 31 dicembre 1973.

Desidero in primo luogo far notare che lo stanziamento di venti miliardi previsto da questo disegno di legge è di gran lunga inferiore alle reali esigenze cui debbono far fronte le varie direzioni generali del Ministero dei lavori pubblici, le quali, per altro, già nel 1965, in seguito all'approvazione della legge 29 marzo 1965, n. 223, che prevedeva uno stanziamento di tre miliardi da destinare ai medesimi fini, avevano fatto presente che per sanare queste annose pendenze sarebbero stati necessari almeno otto miliardi. Si può quindi facilmente comprendere come oggi l'entità di tali oneri risulti notevolmente accresciuta, poiché agli impegni prima ricordati altri se ne sono successivamente aggiunti, anche per il pagamento delle riserve.

Si potrebbe pensare, a questo punto, di risolvere il problema mediante l'iscrizione di una apposita posta nel bilancio ordinario del Ministero dei lavori pubblici, destinata appunto a far fronte agli oneri eccedenti l'importo a suo tempo stanziati. All'adozione eventuale di una simile soluzione, però, ostano l'eccezione sollevata dalla Corte dei conti, secondo cui gli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi non possono essere coperti da normali fondi di bilancio e l'obiezione analoga sollevata dalla ragioneria centrale in merito al pagamento delle riserve.

Desidero infine ricordare ai colleghi, molto brevemente, due provvedimenti speciali che, dato l'esaurimento delle disponibilità finanziarie, ancora attendono di essere integralmente attuati: la legge 10 agosto 1950, n. 647, concernente le aree depresse e la legge del 1954 riguardante i corsi d'acqua. Non dobbiamo poi dimenticare tutte le pronunce di esproprio effettuate dal 1946 al 1964, sulla base di una legge del 1945, dal provveditorato alle opere pubbliche di Bologna. Mi pare evidente, quindi, la necessità di approvare il disegno di legge entro i termini prima ricordati per evitare che lo stanziamento di venti miliardi possa essere revocato: concludo pertanto questa mia breve relazione raccomandando alla Commissione di approvare sollecitamente il provvedimento nel testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

TODROS. Il gruppo comunista del Senato ha votato a favore del presente disegno di legge che si prefigge di raggiungere gli obiet-

tivi messi in luce dal relatore: anche il gruppo comunista della Camera, pertanto, voterà a favore del provvedimento, pur facendo presenti alcune considerazioni.

La prima riguarda l'inadeguatezza dello stanziamento di venti miliardi. Da tempo non facciamo che illustrare la impossibilità di ultimare una serie di lavori in corso per i quali esistono riserve sulle contabilità e previsioni di spesa già stabilite da tempo. Questa situazione crea uno stato di disagio e di incertezza nell'ambiente degli operatori economici e costituisce una delle ragioni delle continue richieste di revisione dei prezzi negli appalti, appunto per la lentezza delle procedure di pagamento e di revisione dei prezzi. Inoltre l'iniziale insufficienza degli stanziamenti previsti dalle leggi speciali (poco fa il collega Ferretti, durante l'esame in sede referente di altro provvedimento, ha messo in evidenza come, ancora una volta, sarà necessario emanare una seconda legge speciale per completare le opere relative al porto di Palermo danneggiato di recente da una violenta mareggiata) evidentemente rallenta il completamento delle opere sicché, una volta esauriti i fondi stanziati con la legge fondamentale, occorre emanare una nuova legge che è destinata a scontare l'aumento dei costi intervenuto nel frattempo. Tutto ciò non fa che aumentare il marasma già esistente in un settore così instabile, disorganizzato e poco industrializzato qual è quello edilizio.

Ovviamente, di questi ritardi nei pagamenti e della mancata revisione dei prezzi risente soprattutto la collettività perché ormai, nel campo delle opere pubbliche, gli operatori economici disertano le gare di appalto, costringendo ad aumentare i prezzi. Inoltre il ritardo nell'esecuzione delle opere provoca l'accumularsi di residui passivi per centinaia di miliardi.

Una seconda osservazione riguarda la situazione vergognosa che si sta creando — e di cui questo provvedimento affronta solo gli aspetti relativi agli ultimi anni — con l'aumento vertiginoso dei costi di tutti i materiali necessari all'esecuzione di opere pubbliche. Ho detto che questo disegno di legge investe solo marginalmente tale fenomeno, in quanto le ultime revisioni probabilmente non arriveranno ad essere coperte dal provvedimento stesso, ed imporranno quindi al Parlamento di ritornare sull'argomento, stanziando nuove somme per coprire appunto le revisioni in corso. Si tratta di aumenti enormi, spesso ingiustificati, che infliggono un grave colpo allo sviluppo economico del paese, al-

l'esecuzione di opere pubbliche e quindi alla possibilità da parte dei cittadini di utilizzare i servizi sociali che dovrebbero essere assicurati dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni. Ho già avuto occasione, in questa sede, di citare alcune cifre: non le ripeterò quindi oggi, però voglio cogliere l'occasione della discussione di questo disegno di legge per invitare il Governo ad un esame più attento dell'intera questione dell'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, sia di quelli elementari (ferro, cemento, laterizi), sia di quelli relativi agli impianti e alle rifiniture. Tali materiali hanno subito un aumento di costo tale che quest'ultimo, rispetto a sei mesi fa, rasenta oggi il 70 per cento del costo complessivo dell'opera. Ormai le conseguenze del nuovo contratto di lavoro degli edili sono passate; esse hanno avuto del resto un'incidenza modesta, percentualmente, su questi aumenti, che solo in parte sono pertanto giustificati.

Un terzo problema che, per le ragioni già ricordate dal relatore, questo provvedimento affronta solo marginalmente riguarda il modo con cui lo Stato procede alle espropriazioni. La legge 22 ottobre 1971, n. 865, stabilisce all'articolo 9 che le espropriazioni per l'acquisizione delle aree per opere pubbliche devono avvenire a norma del titolo II della medesima legge, che prevede indennità di esproprio molto inferiori a quelle previste dalla legge principale sulle espropriazioni e dalla legge per Napoli. Ora, in seguito a pressioni del Governo, una sezione del Consiglio di Stato ha espresso un parere (che non ha forza di legge, ovviamente) in base al quale lo Stato e gli organismi che da esso dipendono (ANAS, ferrovie dello Stato, Cassa per il Mezzogiorno e varie altre aziende statali), anziché espropriare a norma della predetta legge n. 865, devono continuare ad applicare i criteri previsti dalla legge del 1865, che sono molto più onerosi, facendo riferimento al valore di mercato delle aree.

BUSETTO. Invece al contadino le terre sono espropriate in base alla legge n. 865! Siamo al di fuori della Costituzione.

TODROS. Tale questione noi l'abbiamo sollevata altre volte, e a me risulta che il ministro Lauricella, resosi conto dell'importanza del problema, ha dichiarato che entro questo mese dovrebbe essere presentato al Consiglio dei ministri una proposta di interpretazione autentica della legge n. 865, al fine

quindi di ribadire che lo Stato e tutti gli enti pubblici da esso dipendenti devono espropriare a norma del titolo II della medesima legge n. 865 per la realizzazione di qualsiasi opera pubblica da eseguire con il pubblico danaro.

BUSETTO. Ho presentato a suo tempo un'interrogazione su questo argomento, ma non ho ricevuto risposta dal Governo.

TODROS. Per questi motivi, io penso che sarebbe opportuno (anche se questo comporterà un breve ritardo nell'approvazione del disegno di legge) inserire proprio in questo provvedimento (in cui si prevede uno stanziamento per coprire i maggiori oneri derivanti da espropriazioni ormai effettuate, ma che riguardano anche gli anni dal 1971 al 1973, successivi quindi all'entrata in vigore della legge n. 865) quell'articolo che il ministro Lauricella si propone di introdurre con altro progetto di legge, che per altro non sembra di imminente presentazione alle Camere. Ribadire che tutte le espropriazioni per pubblica utilità devono avvenire in base al titolo II della legge n. 865 significherebbe offrire la possibilità, in un momento così difficile per il nostro paese, di non sperperare il pubblico danaro nel pagamento di rendite parassitarie, e soprattutto eliminare assurde discriminazioni nella corresponsione dell'indennizzo, che attualmente è legato alla natura giuridica dell'ente che procede alla espropriazione.

Quanto al ritardo che l'introduzione di questa modifica comporterebbe nell'iter del provvedimento, esso sarà breve e non provocherà conseguenze irrimediabili, giacché i senatori, che hanno approvato rapidamente il presente disegno di legge, con il consenso di tutti i gruppi, non respingeranno certamente l'inserimento di un articolo del genere, che è del resto nello spirito della legge n. 865 e che rispecchia l'opinione di tutti i gruppi al riguardo, come confermano i lavori parlamentari che hanno portato all'approvazione della legge n. 865.

D'altra parte con i criteri di determinazione dell'indennizzo previsti dalla legge del 1865 non si va certamente incontro alle esigenze dei coltivatori diretti, e dei contadini che coltivano il fondo, mentre con la legge sulla casa si riconosce il giusto diritto degli affittavoli, dei mezzadri e dei coltivatori diretti. In questo modo, possiamo anche eliminare una serie di pressioni che si sono manifestate soprattutto nell'Italia meridionale, quando lo Stato ha dovuto espropriare delle aree molto estese

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1973

per l'insediamento di università, zone portuali, nuclei industriali. In questi casi si sono verificate forti pressioni da parte dei contadini. Attraverso la legge sulla casa è invece assicurato un giusto compenso proprio a colui che conduce il fondo.

Nell'invitarvi ad approfondire il problema, annuncio fin d'ora che il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento, così come ha fatto del resto al Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare; dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BOTTA, Relatore. Concordo con le considerazioni svolte dall'onorevole Todros circa gli aumenti dei materiali per le costruzioni. Faccio rilevare, ad esempio, che il prezzo del cemento è rimasto stabile da quindici anni a questa parte. Ebbene, le attuali difficoltà di produzione, anche in relazione alla carenza — speriamo momentanea — dell'olio combustibile, porteranno sicuramente ad un notevole aumento dei costi di questo e di altri materiali.

Per quanto riguarda invece l'emendamento proposto dall'onorevole Todros, interpretativo delle norme della legge per la casa sugli espropri (una proposta analoga dovrebbe essere quanto prima presentata dal ministro dei lavori pubblici al Consiglio dei ministri), prego il collega onorevole Todros di ritirarlo.

BUSETTO. La presentazione di quel provvedimento avverrà dopo che si sarà pronunciata la commissione insediata dal senatore Fanfani!

BOTTA, Relatore. Mi ricollego alle considerazioni dell'onorevole Todros circa la incongruità dello stanziamento disposto dal disegno di legge in esame, nonché i ritardi con cui vengono pagate le imprese appaltatrici di opere pubbliche. Ebbene, l'accettazione dell'emendamento Todros comporta il rinvio del provvedimento al Senato. Si dice che è sufficiente una settimana di tempo all'altro ramo del Parlamento per riesaminare il provvedimento. Senonché anche per il disegno di legge relativo al porto di Palermo si è fatta una considerazione analoga. Se tutte le Commissioni dovessero con altrettanta frequenza affrontare i problemi pensando che sia possibile risolverli in una settimana, si rischierebbe di non concludere nulla; nel caso specifico, rischieremmo di danneggiare tutti coloro i

quali attendono la liquidazione di compensi che riguardano lavori terminati nel 1965 e anche in epoca precedente.

Ritengo inoltre che gli oneri relativi ad indennità di espropriazione coperti da questo disegno di legge siano minimi. Fra l'altro non è possibile modificare indennità concordate in base a pronunce arbitrali o definite in via giudiziaria. Se invece ci preoccupiamo delle espropriazioni future, credo che tutte le leggi speciali in vigore abbiano esaurito i propri fondi. In conclusione, non porteremmo alcun concreto contributo alla soluzione del problema. Desidero anche ricordare che nella legge per i terremotati della valle del Belice è stata prevista una deroga per il pagamento dell'indennità di espropriazione, richiamando leggi precedenti, per evitare una sperequazione fra i soggetti passivi delle espropriazioni, a seconda che le stesse fossero state effettuate prima o dopo l'entrata in vigore della legge n. 865.

Prego quindi caldamente il collega Todros di rivedere il suo atteggiamento e di ritirare l'emendamento, che potrà ripresentare in una sede più opportuna, che ci auguriamo prossima, quale quella della discussione delle norme per il rilancio della legge sulla casa.

ARNAUD, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Vorrei ricordare che lo scopo fondamentale di questo disegno di legge è quello di far fronte alle maggiori spese per opere pubbliche approvate con leggi speciali derivanti dall'aumento dei costi dei materiali e degli impianti e anche dagli espropri. Si tratta, per questi ultimi, di una quota certamente minima, che diventa addirittura irrilevante se ci si limita a considerare gli espropri effettuati dopo l'entrata in vigore della legge n. 865.

Il provvedimento in discussione non ha la pretesa di porre rimedio a tutta la situazione che dovrebbe essere sanata: la limitatezza dello stanziamento di 20 miliardi mi sembra emblematica al riguardo. Il provvedimento ci consente però di eliminare alcune delle pendenze di più vecchia data.

Questo rilievo vale anche per l'emendamento presentato dall'onorevole Todros, al quale il Governo, in linea di principio, non è certamente contrario. La legge n. 865 prevede un regime di esproprio ben diverso da quello della legge di Napoli. Mi chiedo soltanto se è opportuno, sul piano della tecnica legislativa, inserire una norma di questo tipo in un provvedimento che non riguarda specifica-

mente la materia delle espropriazioni ed ha un oggetto molto circoscritto.

Se il presentatore dell'emendamento è d'accordo, si potrebbe votare un ordine del giorno sul problema specifico, anche per evitare di dover chiedere il parere alla I Commissione e di far ritornare il provvedimento al Senato. Questi adempimenti impedirebbero di approvare definitivamente il disegno di legge entro l'anno, facendo venir meno la validità della copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché agli articoli 1 e 2 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Per provvedere alla liquidazione degli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali, alle indennità di espropriazione e alla risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale, in dipendenza dell'esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di opere pubbliche finanziate con leggi speciali, le cui disponibilità risultino esaurite, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero medesimo.

Il predetto capitolo sarà gestito dall'Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici con applicazione, in quanto occorra, della legge 17 agosto 1960, n. 908.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere di lire 20 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

L'onorevole Todros ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Aggiungere dopo l'articolo 2 il seguente articolo:

Le norme per l'acquisizione di aree in base al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si applicano a tutte le opere pubbliche e di pubblica utilità di competenza dello Stato,

delle regioni, delle province, dei comuni e di ogni altro ente o azienda pubblica ».

BUSETTO. Innanzitutto desidero far osservare all'onorevole Arnaud che la materia oggetto dell'emendamento Todros è perfettamente pertinente al disegno di legge in esame mirante a fronteggiare gli oneri che derivano dalla revisione dei prezzi contrattuali, dal pagamento delle indennità di espropriazione e dalla risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale. È infatti probabile che, fra queste ultime, siano comprese controversie concernenti la determinazione delle indennità di espropriazione e le relative procedure: si tratta quindi di oneri derivanti allo Stato dalla mancata applicazione degli articoli 9 e seguenti della legge sulla casa.

In secondo luogo, la proposta del collega Todros ha lo scopo di porre fine ad una assurda discriminazione che si è venuta a creare tra i cittadini italiani, i cui immobili sono stati espropriati per fini di pubblica utilità, essendosi seguite procedure e criteri di determinazione dell'indennizzo diversi in relazione all'ente espropriante.

Infine, questo emendamento pone lo Stato in condizione di utilizzare più razionalmente le proprie risorse. Di fronte a una situazione inammissibile che si trascina ormai da anni, noi invitiamo il Governo a compiere una seria autocritica: ricordo a questo riguardo che qualche mese fa noi abbiamo presentato dei documenti attinenti al sindacato ispettivo sull'operato del Governo, con i quali sollecitavamo gli organi competenti della pubblica amministrazione ad una retta applicazione delle disposizioni in materia contenute nella legge n. 865 e di quelle contemplate dalla legge n. 13, approvata nei primi giorni del gennaio dello scorso anno, che stanziava venti miliardi a favore dell'edilizia, economica e popolare e non. In quella occasione si diede anche un'interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge n. 865 la cui formulazione, secondo alcuni, avrebbe permesso ai comuni di attuare espropriazioni di immobili in base a quella legge per fini inerenti alla realizzazione dei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167. L'interpretazione autentica data in quella occasione fu accolta dal ministro in carica. Però, nonostante quel chiarimento, gli organi dello Stato hanno perseverato nell'errore, sotto la pressione di quanti sono interessati a vanificare l'innovazione più importante della legge sulla casa, cioè la modifica delle procedure e dei criteri per la determinazione dell'indennità di espropriazione.

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1973

Credo quindi che vi siano motivi sufficientemente validi per indurre la Commissione ad approvare l'emendamento proposto dal collega Todros, che porrebbe fine ad una annosa questione e porrebbe gli organi dello Stato in grado di agire non discrezionalmente, ma sulla base di una norma di legge ben precisa.

TODROS. Insisto sul mio emendamento, perché ritengo che purtroppo, di fronte ad un parere del Consiglio di Stato chiesto dal Ministero, un ordine del giorno approvato dalla Commissione non avrebbe molta efficacia.

ACHILLI. Il Governo e la Commissione lavori pubblici hanno dichiarato recentemente la loro disponibilità a chiarire il senso dell'articolo 9 della legge n. 865 e dell'interpretazione successiva data con la legge n. 13 del 1972: non mi pare quindi che ostino preclusioni politiche all'approvazione dell'emendamento Todros. Ritengo inoltre che questa norma sia assolutamente necessaria in questo momento perché la disparità di trattamento tra i cittadini espropriati dai comuni in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167 ed altri soggetti espropriati dallo Stato o dagli enti territoriali è quanto mai iniqua e quindi deve essere eliminata.

Siccome per risolvere il problema si tratta di dare una interpretazione autentica ad un articolo di una legge precedente, non è molto importante la collocazione di tale norma interpretativa. Sull'opportunità di procedere rapidamente siamo tutti d'accordo e non ci sono certo opposizioni da parte nostra, ma non mi sembra che l'approvazione di questo emendamento sia pregiudizievole sotto questo profilo.

Va inoltre precisato che tutte le espropriazioni intervenute dopo l'approvazione della legge n. 865 devono avere un eguale trattamento giuridico, ad evitare il verificarsi di ulteriori disparità fra soggetti nei cui confronti le procedure sono state iniziate precedentemente e soggetti nei cui confronti sono state iniziate dopo. L'approvazione della legge n. 865 ha determinato una inversione di indirizzo, sicché è inevitabile che dalla sua entrata in vigore si siano determinati dei rapporti nuovi. Mantenere, dopo quella data, una diversità di condizioni tra soggetti che si trovano in situazioni identiche è invece un errore al quale occorre porre rimedio.

Propongo pertanto, per meglio chiarire la portata interpretativa e quindi retroattiva dell'articolo aggiuntivo, di sostituire alle parole « si applicano » le parole « devono intendersi

applicabili » e dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Todros, se così modificato.

TODROS. Accetto la modifica proposta al mio emendamento dall'onorevole Achilli.

BOTTA, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Todros per non pregiudicare la rapida approvazione del disegno di legge che, come è stato più volte fatto notare, dovrà completare il suo *iter* entro il 31 dicembre 1973. Nella mia relazione ho messo in luce la necessità di sanare una situazione che si trascina ormai da decenni: non mi pare del resto che la disposizione contenuta nella proposta Todros abbia carattere di urgenza e quindi credo che possa essere ripresentata in un secondo tempo in sede più opportuna.

BUSETTO. Esistono invece i motivi di urgenza !

ARNAUD, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non sono contrario alla sostanza dell'emendamento, tuttavia ritengo che questa non sia la sede più opportuna per approvare l'articolo aggiuntivo proposto dal collega Todros. Mi rimetto comunque alla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Todros insiste sul suo emendamento, non accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione ?

TODROS. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Todros nel testo modificato secondo la proposta dell'onorevole Achilli, che l'onorevole Todros ha accettato.

(È respinto).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per la revisione dei prezzi contrattuali, per indennità di espropriazione ed altri maggiori

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1973

oneri derivanti dall'esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di opere finanziate con leggi speciali (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (2484).

| | |
|---------------------------|----|
| Presenti | 27 |
| Votanti | 18 |
| Astenuti | 9 |
| Maggioranza | 10 |
| Voti favorevoli | 18 |
| Voti contrari | 0 |

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Ascari Raccagni, Beccaria, Benedikter, Botta, Cabras, Calvetti, Cusumano,

Degan, Fusaro, Guarra, Lapenta, Luraschi, Matta, Padula, Palumbo, Petronio e Sboarina.

Si sono astenuti:

Bottarelli, Busetto, Carrà, Ciai Trivelli Anna Maria, Ciuffini, Conte, Federici, Tani e Todros.

La seduta termina alle 11,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO